



COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI Varese
Via Aldo Moro, n° 3

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/07/2014

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto e finalità del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Criteri di calcolo dell'addizionale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Applicazione delle aliquote</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Modalità di versamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Sanzioni e interessi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Efficacia e decorrenza</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Abrogazioni</i>	<i>Pag. 5</i>

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Ferno istituita dall'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191, dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006. Con il presente regolamento sono infine recepite le disposizioni previste, dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Comune di Ferno, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Art. 3
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Ferno, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Determinazione dell' aliquota

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.
2. L' aliquota è fissata a partire dall'anno 2014 nella misura dello 0,80%.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposito provvedimento dell'organo consiliare. In caso di mancata adozione la deliberazione si intende prorogata di anno in anno.
4. La deliberazione ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Art. 6
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'addizionale tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad €. 10.000,00. L'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore-soglia.

Art. 7
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. i..

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.

2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art.1 commi dal 158 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e/o dai Regolamenti interni dell'Ente.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia e decorrenza

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia nonché al regolamento Generale sulle Entrate del Comune.

